



COMUNE DI VARENNA

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 Registro Deliberazioni del 26-02-2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore 20:35, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Manzoni Mauro	P	Fagioli Simone	P
Balbi Nives	P	Bianchi Renata	P
Del Nero Gabriella	P	Ferrara Paolo	P
Lozza Andrea	P	Vitali Luigi	P
Riva Cinzia	P	Cavalli Roberto	P
Apicella Simone	P		

Presenti...: 11

Assenti....: 0

Partecipa il Il Segretario Comunale La Rosa Dott.ssa Claudia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Manzoni Dott. Mauro, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2018**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno confermando, come per gli anni precedenti, la non applicazione del tributo TASI.

Non ci sono interventi.

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali - e da una componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel Tributo per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile - e nella Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) - destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, (...) le aliquote della Ta.S.I., in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del [comma 682](#) e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*;
- l'art. 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale *"L'aliquota di base della Ta.S.I. è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'[articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997](#), può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole:

«a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»»;

Richiamato l'art. 1, commi 26 e seguenti, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per l'anno 2017, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando un'aliquota pari a "zero" per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;

Richiamata la propria deliberazione n. 8 in data 29 luglio 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Vista la bozza di bilancio di previsione 2018-2020, in approvazione da parte del Consiglio comunale in data odierna, nella quale viene garantita la copertura della spesa per servizi indivisibili, nonché il contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno stanziamento in entrata relativo alla Ta.S.I. e che non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tributi e dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. di confermare che, per l'annualità 2018, l'aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) è pari a ZERO, per tutte le tipologie di immobili;
2. di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà all'invio e alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Con successiva unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Manzoni Dott. Mauro

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE
La Rosa Dott.ssa Claudia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-02-2018

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 26-02-2018

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
La Rosa Dott.ssa Claudia

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*